REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni regionali **2023**

Calendario delle operazioni elettorali

PRESENTAZIONE

La pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti e divieti previsti per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal giorno di fissazione della data e sino alla conclusione del procedimento elettorale.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

La data delle elezioni è stata fissata per domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023.

Le principali disposizioni di legge applicabili alle prossime elezioni regionali sono:

- la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, che ha introdotto il nuovo sistema elettorale;
- la legge 18 dicembre 2007, n. 28, che ha disciplinato il procedimento elettorale;
- la legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, che ha previsto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.

Calendario

60° giorno ante	1 febbraio	Scade il termine per la fissazione della data delle elezioni		
55° giorno ante	6 febbraio	Inizia il periodo a partire dal quale il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario (fino al quinto giorno successivo a quello delle elezioni)		
45° giorno ante	16 febbraio	Scade il termine per la pubblicazione nel BUR e nel sito informatico della Regione del decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali I Sindaci pubblicano il manifesto di convocazione dei comizi elettorali Iniziano il divieto di comunicazione istituzionale e la par condicio Vincoli per le emittenti radiofoniche e televisive e per gli editori di quotidiani e periodici	Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
40° giorno ante	21 febbraio	Inizia il periodo per richiedere l'ammissione al voto domiciliare	Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
36° giorno ante	25 febbraio	Inizia il periodo per la presentazione delle candidature	Presentazione ed esame delle candidature Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
35° giorno ante	26 febbraio	Termina il periodo per la presentazione delle candidature	Presentazione ed esame delle candidature Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
31° giorno ante	2 marzo	Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale esamina le candidature	Presentazione ed esame delle candidature Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
30° giorno ante	3 marzo	Scade il termine entro il quale la Giunta comunale individua gli spazi di propaganda elettorale Inizia il periodo di applicazione della disciplina in materia di propaganda elettorale Scade il termine per la nomina dei Presidenti di seggio Scade il termine per la presentazione di nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati L'Ufficio centrale regionale decide in modo definitivo	Presentazione ed esame delle candidature Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
28° giorno ante	5 marzo	Scade il termine entro il quale il responsabile dell'ufficio elettorale comunale ripartisce gli spazi di propaganda elettorale	Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
25° giorno ante	8 marzo	Scade il termine per la spedizione delle cartoline-avviso Inizia il periodo per la nomina degli scrutatori	Nomina scrutatori Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale
20° giorno ante	13 marzo	Scade il periodo per richiedere l'ammissione al voto domiciliare Scade il periodo per la nomina degli scrutatori Il Presidente della Corte d'appello trasmette l'elenco dei Presidenti di seggio nominati	Nomina scrutatori Divieto di comunicazione istituzionale - Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale

15° giorno ante	18 marzo	Blocco liste – Cancellazione deceduti e variazioni per ripristino posizione anagrafica Inizia il periodo durante il quale è vietato diffondere i sondaggi elettorali Scade il termine per la notifica della nomina a scrutatore di seggio elettorale	Divieto di comunicazione istituzionale – Par condicio	Disciplina della propaganda elettorale	Divieto diffusione sondaggi elettorali
14° giorno ante	19 marzo	Scade il termine entro il quale **le liste** che partecipano alle elezioni devono pubblicare sul proprio sito internet il *curriculum vitae* dei candidati e il relativo certificato penale			
8° giorno ante	25 marzo	Scade il termine per la pubblicazione del manifesto delle candidature			
7° giorno ante	26 marzo	Scade il termine entro il quale **la Regione** deve pubblicare, nella sezione "Elezioni trasparenti" del proprio sito internet, il *curriculum vitae* e il certificato penale dei candidati delle liste che partecipano alle elezioni			
3° giorno ante	30 marzo	Scade il termine entro il quale gli elettori degenti o detenuti possono chiedere di votare nel luogo di cura o di detenzione			
2° giorno ante	31 marzo	Scade il termine per la consegna da parte dei delegati di lista delle designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi Inizia il periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti per la consegna dei duplicati delle tessere elettorali (fino ai giorni della votazione compresi)			
1° giorno ante	1 aprile	Inizia il divieto di affiggere nuovi manifesti, distribuire volantini, effettuare propaganda mobile, comizi, trasmissioni radiofoniche e televisive di propaganda. Scade il termine entro il quale il sindaco rilascia agli elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi da consegnare alle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti			

2 e 3 aprile 2023, *domenica e lunedì,*

giorni della votazione per l'elezione del Presidente della Regione

e del Consiglio regionale

Scadenze
dei principali adempimenti

per l'elezione del Presidente della Regione
e del Consiglio regionale
di domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023

mercoledì 1° febbraio *60° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine per la fissazione della data delle elezioni con deliberazione della Giunta regionale.** Le elezioni comunali si tengono contemporaneamente alle elezioni regionali.

  (art. 6, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28)
  (artt. 59, comma 1, della legge regionale 28/2007)

lunedì 6 febbraio *55° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine per la nomina dei componenti l'Ufficio centrale regionale con decreto del Presidente della Regione**.

  (art. 11, comma 2, della legge regionale 28/2007)

- **Inizia il periodo** a partire dal quale il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare **lavoro straordinario** per lo svolgimento delle elezioni entro i limiti fissati dalla legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (fino al quinto giorno successivo a quello delle elezioni).

  (art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 400, lett. d), n. 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
  (art. 6 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 25 luglio 2001; artt. 17 e 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 1° agosto 2002; art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004 e artt. 44 e 83 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico, sottoscritto il 7 dicembre 2006)

giovedì 16 febbraio *45° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine per la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione, del decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali**. Con il medesimo decreto sono indicati i seggi assegnati a ciascuna circoscrizione.

  (art. 14, comma 3, dello Statuto speciale della Regione adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)
  (art. 21, comma 4, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17)
  (art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale 28/2007)

- **Il sindaco pubblica** all'albo on-line e in altri luoghi pubblici **il manifesto di convocazione dei comizi elettorali**, con il quale è dato avviso agli elettori della data dell'elezione;

  (art. 6, comma 4, della legge regionale 28/2007)

- **Inizia il periodo** durante il quale:

  a) **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche** lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali e indispensabili *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

     (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

  b) per quanto riguarda le **emittenti radiofoniche e televisive nazionali**:

     1) in tutte le trasmissioni giornalistiche informative **la presenza di candidati, esponenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali**, è limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed è vietata in tutte le altre trasmissioni *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

        (art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

     2) **la comunicazione politica radio-televisiva** si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione *(fino alla chiusura della campagna elettorale)*;

        (art. 4, comma 1, della legge 28/2000)

     3) **la trasmissione su mezzi radio-televisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica** comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 *(fino alla chiusura della campagna elettorale)*;

        (art. 4, comma 9, della legge 28/2000)

     4) **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva **indicazioni di voto** o manifestare le proprie preferenze di voto *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

        (art. 5, comma 2, della legge 28/2000)

  c) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive locali** *(fino alla data di chiusura della campagna elettorale)*:

     1) **i programmi di comunicazione politica** devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori;

        (art. 3 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

     2) **i programmi di informazione** devono garantire pluralismo;

        (art. 4, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

     3) in tutte le trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

        (art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

4) possono essere trasmessi **messaggi politici a pagamento**;

(art. 5, comma 1, e art. 6 del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

5) possono essere trasmessi **messaggi politici a titolo gratuito**.

(art. 5, comma 2 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)
(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

d) **gli editori di quotidiani e periodici** che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l'accesso in condizioni di parità *(fino al penultimo giorno prima della data delle elezioni)*.

Sono **ammessi** soltanto:

1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;

2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati;

3) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

(art. 7 della legge 28/2000)

e) il **personale dei comuni** addetto ai servizi elettorali rientra nella particolare disciplina dell'esercizio del **diritto di sciopero** (*fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti*);

(art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146)

f) **i comuni**, su richiesta delle forze politiche che partecipano alle elezioni, mettono a disposizione, senza oneri a carico, locali di proprietà per conferenze e dibattiti.

(art. 19, comma 1, della legge 515/1993)

---

venerdì 17 febbraio — *1° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali (44° giorno antecedente quello della votazione)*

▶ **Inizia il periodo** in cui coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il nominativo del mandatario elettorale è comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale.

(art. 80, comma 1, della legge regionale 28/2007)

---

da **lunedì 20 febbraio** — *dal 41°*
sino a **domenica 26 febbraio** — *al 35° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Periodo** in cui tutti i comuni, al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, assicurano l'**apertura degli uffici comunali** nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico

sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

(art. 17, comma 4, della legge regionale 28/2007)

---

martedì 21 febbraio — *5° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente quello della votazione)*

▶ **Scade il termine entro cui le emittenti radiofoniche e televisive nazionali** comunicano, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori per la trasmissione di messaggi autogestiti.

(art. 4, comma 8, della legge 28/2000)

---

da	*dal*
martedì 21 febbraio	*40°*
sino a	*al*
lunedì 13 marzo	*20° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Inizia il periodo** in cui gli elettori **affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono fare pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la dichiarazione, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, sempre che la stessa si trovi nel territorio del comune.

(art. 42, comma 3, legge regionale 28/2007)

---

sabato 25 febbraio — *36° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 — Presentazione presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale**:

a) **della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste**;

(art. 14, comma 1, lett. a), della legge regionale 28/2007)

b) **delle dichiarazioni di presentazioni delle candidature**.

(art. 14, comma 1, lett. b), della legge regionale 28/2007)

▶ **Scade il termine ultimo** per l'eliminazione delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2 della legge regionale 21/2004 che non avevano un termine di rimozione antecedente.

(artt. 2 e 3, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21)

domenica 26 febbraio — *10° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni (35° giorno antecedente quello della votazione)*

- **Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 — Presentazione presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale**:

  a) **della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste**;

  (art. 14, comma 1, lett. a), della legge regionale 28/2007)

  b) **delle dichiarazioni di presentazione delle candidature**.

  (art. 14, comma 1, lett. b), della legge regionale 28/2007)

---

da **lunedì 27 febbraio** *sino a* **giovedì 2 marzo** — *dal 34° al 31° giorno antecedente quello della votazione*

- **L'Ufficio centrale regionale** controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.

  (art. 20, comma 1, della legge regionale 28/2007)

- **Entro le ore 21.00 di ogni giornata i rappresentanti dei gruppi di liste** possono prendere cognizione delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.

  (art. 20, comma 12, della legge regionale 28/2007)

---

venerdì 3 marzo — *30° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine entro cui**:

  a) **l'Ufficio centrale regionale** si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, per udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e per ammettere le correzioni di errori materiali.

  (art. 21, comma 1, della legge regionale 28/2007)

  b) **l'Ufficio centrale regionale** assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente e assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali.

  (art. 21, comma 3, della legge regionale 28/2007)

- Compiute tali operazioni, la **struttura regionale competente in materia elettorale** trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, l'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare (presso ogni Ufficio di sezione) i rappresentanti delle liste circoscrizionali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

  (art. 21, comma 5, lettera c), della legge regionale 28/2007)

- Nella stessa giornata — l'Ufficio centrale regionale comunica ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.

  (art. 21, comma 2, della legge regionale 28/2007)

- **Scade il termine** entro il quale la **giunta comunale individua gli spazi** da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

  (art. 72, comma 1, della legge regionale 28/2007)

- **Inizia il periodo** durante il quale:

  a) l'affissione dei **manifesti** e degli **altri stampati** di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati, in ogni comune. Tra i manifesti sono compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale;

     (art. 71, comma 1, della legge regionale 28/2007)

  b) **è vietata la propaganda elettorale** luminosa o figurativa a carattere fisso, ogni forma di propaganda luminosa mobile e il getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per comunicare l'ora e il luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale;

     (art. 74, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2007)
     (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

  c) tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono indicare il nome del **committente responsabile** (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);

     (art. 71, comma 6, della legge regionale 28/2007)

  d) per un più agevole esercizio della propaganda elettorale è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, c.d. gazebo, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale;

     (art. 74, comma 3, della legge regionale 28/2007)

  e) **le riunioni e i comizi elettorali** possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore;

     (art. 7, comma 1, della legge 130/1975)

  f) **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali possono trasmettere** messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, con modalità e procedure stabilite in legge;

     (art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

  g) **le emittenti nazionali possono trasmettere** esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

     (art. 3, comma 7, della legge 28/2000)

---

lunedì 6 marzo *entro il 27° giorno antecedente quello della votazione*

- Entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle candidature ammesse, inviata dalla Struttura regionale competente in materia elettorale, il **responsabile dell'Ufficio elettorale** di ciascun comune delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse inoltre, assegna le sezioni a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale.

  (art. 73, commi 1 e 3, della legge regionale 28/2007)

mercoledì 8 marzo — *20° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni (25° giorno antecedente quello della votazione)*

- **Scade il termine** entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero, col mezzo postale più rapido, la **cartolina – avviso** recante l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.

  (art. 8, della legge regionale 28/2007)

---

tra **mercoledì 8 marzo** *sino a* **lunedì 13 marzo** — *dal 25° al 20° giorno antecedente quello della votazione*

- Previo avviso al pubblico con manifesto affisso all'albo pretorio con due giorni di anticipo, la **Commissione elettorale comunale** in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede alla **nomina degli scrutatori** e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento.

  (art. 9, comma 2, della legge regionale 28/2007)
  (art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

---

lunedì 13 marzo — *20° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine** entro il quale:

  a) **il Presidente della Corte d'appello** trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali;

  (art. 9, comma 2, della legge regionale 28/2007)
  (art. 35, comma 4, del testo unico 361/1957)

  b) **gli elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono fare pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, sempre che la stessa si trovi nel territorio del comune.

  (art. 42, comma 3, legge regionale 28/2007)

- **Il sindaco,** appena ricevuta la dichiarazione di cui alla precedente lettera b), include in appositi elenchi distinti per sezione, gli elettori ammessi al voto domiciliare e rilascia ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi.

  (art. 42, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 28/2007)

- Il sindaco, solamente per gli elettori ammessi al voto a domicilio in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti, **comunica i relativi nominativi** ai sindaci dei comuni dove avviene la raccolta del voto domiciliare.

  (art. 42, comma 6, legge regionale 28/2007)

sabato 18 marzo *15° giorno antecedente quello della votazione*

Inizia il periodo in cui è **vietato** rendere pubblici o diffondere i risultati di **sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori *(sino alla conclusione delle operazioni di voto).*

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

sabato 25 marzo *8° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine** entro il quale il sindaco procede alla pubblicazione all'albo on-line e affigge nei luoghi pubblici il manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale.

  (art. 21, comma 5, lettera a), della legge regionale 28/2007)

giovedì 30 marzo *3° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine** entro il quale gli elettori di un comune della Regione **degenti** in luoghi di cura **o detenuti** in luoghi di detenzione devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione.

  (art. 38, comma 1 e 2 e art. 43 comma 1 e 2, legge regionale 28/2007)

- **Inizia il periodo che dura sino ai giorni della votazione**, nei quali **le aziende per i servizi sanitari**, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.

  (art. 23, comma 3, della legge regionale 28/2007)

venerdì 31 marzo *2° giorno antecedente quello della votazione*

- **I rappresentanti delle liste circoscrizionali** presso le singole sezioni elettorali presentano alla segreteria del comune gli atti di designazione. Decorso tale termine, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della votazione, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

  (art. 12, comma 4, della legge regionale 28/2007)

da	*dal 2° giorno*
venerdì 31 marzo	*antecedente quelli della votazione*
sino a	*sino ai giorni della votazione*
domenica 2 e lunedì 3 aprile	*compresi*

- **Periodo durante il quale gli uffici comunali assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici** secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

  (art. 22, della legge regionale 28/2007)

---

sabato 1° aprile	*giorno antecedente quello della votazione*

- **Inizia il divieto** di effettuare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione:

  a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;

  b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;

  c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

  (art. 75, della legge regionale 28/2007)

- **Scade il termine** entro il quale il sindaco del comune nel quale il **navigante** si trova per motivi di imbarco provvede a notificare al sindaco del comune di residenza del navigante, che questi ha espresso la volontà di votare nel comune in cui si trova. Il sindaco sulla base di tali notifiche compila l'elenco dei naviganti che hanno espresso la volontà di votare nel comune in cui si trovano e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione prima dell'inizio delle operazioni.

  (art. 31, commi 3, lettera b) e 4, della legge regionale 28/2007)

- **Scade il termine** entro il quale **il sindaco consegna ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione**, con il materiale occorrente per la votazione, gli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, nonché gli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio, compresi quelli che votano in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali; gli elenchi dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione consegnati alla segreteria del comune.

  (art. 24, comma 1, della legge regionale 28/2007)

- **Ore 16.00 — Il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione** e accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione; constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del relativo numero; constata, inoltre, l'integrità della scatola contenente le schede di votazione e procede all'autenticazione delle stesse.

  (art. 27, commi 1 e 3, della legge regionale 28/2007)

- All'atto dell'insediamento **il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria o la direzione del luogo di detenzione, **fissa l'ora** in cui procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti.

  (artt. 40 e 43, della legge regionale 28/2007)

- **Presentazione**, **direttamente ai singoli presidenti degli Uffici elettorali di sezione**, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali, se non sono stati già presentati al segretario comunale.

  (art. 12, della legge regionale 28/2007)

- **Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate** il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

  (art. 27, comma 4 , della legge regionale 28/2007)

---

domenica 2 e lunedì 3 aprile *giorni della votazione*

- **Continuano ad essere vietati**:

  a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;

  b) la propaganda mobile, figurativa e la distribuzione di volantini;

  c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;

  d) la diffusione di trasmissioni radio–televisive di propaganda elettorale;

  e) la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

  (art. 75 della legge regionale 28/2007)
  (art. 9-bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807)
  (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **I comuni** organizzano un adeguato **servizio di trasporto** per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali, degli elettori non deambulanti.

  (art. 23, comma 1, della legge regionale 28/2007)

- **Gli uffici comunali restano aperti la domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e il lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00**, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

  (art. 22, comma 1, della legge regionale 28/2007)
  (art. 9, comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21)

- **Prima dell'inizio della votazione** — Presentazione, **direttamente ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione**, degli atti di designazione, presso la sezione medesima, dei rappresentanti delle liste circoscrizionali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale **se non sono stati già presentati al segretario comunale**.

  (art. 12, comma 4, della legge regionale 28/2007)

domenica 2 aprile *1° giorno della votazione*

- **Ore 7.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione **dichiara aperta la votazione**.

  (artt. 33 della legge regionale 28/2007)
  (art. 9, comma 23, della legge regionale 21/2022)

- **Ore 23.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara chiusa la votazione. Se a tale ora si trovano nei locali della sezione elettori che non hanno ancora votato, li ammette a votare. Successivamente il presidente provvede a sigillare l'urna e a chiudere la busta contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione e rinvia la votazione alle ore 7.00 del giorno successivo.

  (artt. 28, 37 e 37 bis, della legge regionale 28/2007)
  (art. 9, comma 23, della legge regionale 21/2022)

lunedì 3 aprile *2° giorno di votazione*

- **Ore 7.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione riprende le operazioni di votazione che si protraggono fino alle ore 15.00. A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e, quindi, dichiara chiusa la votazione.

  (artt. 28 e 37, della legge regionale 28/2007)
  (art. 9, comma 23, della legge regionale 21/2022)

- Immediatamente dopo la chiusura della votazione il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo.

  (artt. 59, comma 2, lettera b), della legge regionale 28/2007)

- Il presidente subito dopo la conclusione delle operazioni di votazione dà inizio allo scrutinio relativo, nell'ordine, alle elezioni regionali e a seguire a quelle comunali.

  (artt. 44 e 59, comma 2, lettera c), della legge regionale 28/2007)

  (art. 9, comma 23, della legge regionale 21/2022)

- Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro 24 ore dal loro inizio.

  (artt. 59, comma 2, lettera c), della legge regionale 28/2007)
  (artt. 9, comma 23, della legge regionale 21/2022)

giorni successivi alla votazione

Entro **ventiquattro ore** dal ricevimento degli atti trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione, l'**Ufficio centrale regionale**, sulla base di quanto risulta dai verbali delle operazioni elettorali, inizia le operazioni di:

a) proclamazione alla carica di Presidente della Regione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) proclamazione alla carica di consigliere regionale del candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;

c) attribuzione dei seggi ai gruppi di liste;

d) riparto dei seggi alle liste circoscrizionali;

e) proclamazione dei consiglieri regionali.

(artt. 51, comma 1, 54, lett. a) e b), 55, 56, 57 e 58, della legge regionale 28/2007)